



Roma,

*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO
SVILUPPO RURALE

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura italiana
Corso Vittorio Emanuele II n.101
00186 ROMA
confagricoltura@pec.confagricoltura.it

All'AGEA Coordinamento
Via Palestro, 81
00187 ROMA

Oggetto: Superficie ammissibile agli aiuti PAC in presenza di un impianto agrivoltaico

Si riscontra la nota prot. n. 153 del 25 giugno 2025, acquisita al protocollo MASAF n. 293321 del 30 giugno 2025, con la quale codesta organizzazione ha inteso fornire alcune osservazioni in merito alla bozza di circolare AGEA che evidenzia l'inammissibilità delle superfici agricole ai pagamenti diretti nel caso di presenza di impianti agrivoltaici di tipo 2.

Relativamente all'ammissibilità agli aiuti PAC commisurati all'*ettaro ammissibile*, nel caso di superfici oggetto di impianto agrivoltaico, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi del piano strategico nazionale italiano della PAC e dell'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, l'*attività agricola* comprende la produzione di prodotti agricoli come definiti al punto 1) della medesimo articolo 3, comma 1, lettera c), ed il "*mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie*".

Inoltre, nel caso in cui la superficie agricola sia adibita anche ad attività non agricole, la superficie agricola per essere oggetto della domanda di sostegno deve rispettare determinate condizioni, tra le quali:

- l'attività non agricola non deve occupare la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
- non siano utilizzate strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale.
- sia consentito il mantenimento delle superfici di buone condizioni agronomiche e ambientali.

In pratica, quando la superficie agricola è utilizzata anche per attività non agricole, essa può essere considerata utilizzata **prevalentemente** per attività agricole se l'esercizio delle attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole.

Va evidenziato, altresì, che l'agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è colui che gestisce l'azienda agricola e ne assume il rischio di impresa, in particolare, le gestione delle superfici agricole,

oggetto degli aiuti PAC, è sotto il controllo dell'agricoltore in termini scelte colturali, benefici e rischi finanziari.

Pertanto, per accedere ai pagamenti diretti, è necessario che l'agricoltore detenga un titolo di conduzione della superficie agricola valido e tale da consentirgli una totale autonomia nelle scelte colturali dell'azienda, oltre al libero accesso al fondo in qualsiasi momento che le esigenze di mantenimento della coltura lo richiedano: né l'agricoltore, né il calendario delle operazioni colturali devono essere in alcun modo condizionati da vincoli connessi alla gestione dell'impianto agrivoltaico.

Relativamente all'ammissibilità degli impianti agrivoltaici, classificati nelle linee guida MITE del 2022 come impianti di "tipo 2", si evidenzia che le stesse linee guida, indicano che:

- *Gli impianti di tipo 1) e 3)* sono identificabili come impianti agrivoltaici con moduli elevati da terra che ottimizzano le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;
- *Gli impianti agrivoltaici di tipo 2)*, l'altezza dei moduli da terra non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici.

Per quanto detto, si ritiene che la presenza di un impianto agrivoltaico di "tipo 2" rappresenti una struttura permanente che interferisce con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale e, pertanto, non possa garantire il pieno rispetto delle condizioni, citate in premessa, per l'accesso ai pagamenti diretti previsti dalla PAC .

IL CAPO DIPARTIMENTO

Giuseppe Blasi